

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il sottoscritto CARLO CORSETTI in qualità di legale rappresentante della TENUTA DI DRAGONE - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, Azienda Agricola sita nell'ambito della Riserva Naturale del litorale Romano, e censita al foglio 1103 del N.C.T. del comune di Roma,

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano di Gestione della Riserva Naturale statale del Litorale romano (procedura di VAS)

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Ricaduta sul comparto agricolo

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Urbanistica

La scrivente Società agricola è proprietaria di un fondo esteso per circa 190 ettari sito in comune di Roma, Via del Casale Dragone n. 1, meglio individuata nella planimetria allegata.

Da oltre un secolo la proprietà appartiene alla stessa famiglia, che ha sempre svolto l'attività agricola in maniera produttiva, contribuendo attivamente alla difesa del territorio dallo sviluppo non controllato degli insediamenti edilizi abusivi della vicina borgata di Dragona, fermatasi di fatto al confine catastale della proprietà.

L'obiettivo della scrivente rimane la gestione agricola del territorio, sempre più pressato dall'aumentata densità abitativa confinante e purtroppo spesso oggetto dei ben noti episodi di degrado (discariche abusive, danneggiamenti a colture, furti, attività illecite, etc.) che comporta la prossimità con i centri urbani.

In quest'ottica, è dunque fondamentale che qualsiasi strumento pianificatorio e vincolistico che interessi un territorio con tali caratteristiche, tenga conto della imprescindibile attività di tutela svolta dalle imprese agricole, ponendosi come priorità l'agevolazione dello sviluppo delle stesse, quali vere e proprie "sentinelle" delle aree e dei paesaggi che grazie alla loro presenza sono stati, negli anni, bonificati, modellati e conservati così bene da meritare di essere "protette" dalle istituzioni.

Seppure il principio sia stato correttamente espresso al punto 10.9 del Regolamento, dall'analisi della perimetrazione proposta e del Regolamento stesso, sembra che questo non sia stato rispettato; se venissero mantenuti come proposti, entrambi i documenti costituiranno un forte appesantimento normativo alle attività agricole in essere, divenendo fattore limitante dal punto di vista dello sviluppo e della competitività economica delle aziende ricadente all'interno della Riserva.

Venendo al caso specifico della scrivente, si intende osservare:

#### **OSSERVAZIONE 1**

**Descrizione:** Zonizzazione della UDG XX e della Area di Tipo 1 (cfr. Allegati "Zonizzazione attuale")

**Richiesta:** Modificare come da Allegato grafico "Zonizzazione proposta"

**Motivazione:** La zonizzazione proposta non coincide con il reale uso del suolo, (probabilmente è stata redatta sulla falsariga delle sole curve di livello presenti in CTR, senza il confronto con il reale stato dei luoghi) con il risultato che aree a seminativo omogenee e confinanti vengono inserite in UDG differenti, nello specifico la XX (Tevere) e non la II (Bonifica dei Romagnoli).

Anche la zonizzazione di parte del centro aziendale come Area 1 non è comprensibile, poiché riguarda strutture produttive e funzionali all'attività aziendale (fabbricati rurali baricentrici rispetto al fondo, letamaie, silos, etc.), e viste le limitazioni poste all'utilizzo del PUA in area 1, la scrivente teme l'impossibilità di mettere in atto eventuali futuri progetti di ristrutturazione funzionali all'ammodernamento dell'attività. Nulla osta alla zonizzazione in area 1 dell'abitazione principale e della pineta adiacente, ma si richiede il cambio in area 2 della restante porzione di centro aziendale, ricordando che comunque tutta l'area in oggetto è già sottoposta al vincolo della distanza dei 150 mt dal Tevere.

Si fa presente che allo stato attuale risulta compreso all'interno dell'Area 1 anche l'impianto di sollevamento "Dragone" del CBTAR, manufatto tecnico di vitale importanza per le funzioni che assolve.

### OSSERVAZIONE 2

**Descrizione:** Articoli 10 e 11 del Regolamento - Utilizzo del PUA in Area 1

**Richiesta:** Esprimere con chiarezza se è possibile utilizzare lo strumento urbanistico in Area 1, consentendo anche in queste aree di demolire e ricollocare volumetrie legittime già esistenti e non più funzionali all'attività agricola.

**Motivazione:** L'attuale stesura del Regolamento lascia intendere che l'utilizzo del PUA è consentito esclusivamente nelle Aree di tipo 2, non esplicitando mai la possibilità di utilizzarlo in TUTTE le aree agricole, seppure con diverse, non condivise per i motivi già espressi in premessa, opportunità di applicazione.

### OSSERVAZIONE 3

**Descrizione:** Articolo 12 del Regolamento – comma c) fascia non coltivata di 10 metri dalla sponda del Tevere;

**Richiesta:** Stralciare o ridurre la dimensione della fascia ai 5 metri dei corsi d'acqua di cui al comma b), mantenendo il divieto d'uso di fitofarmaci espressamente nocivi per le specie idrofile ed eliminando il divieto di coltivazione.

**Motivazione:** Si ritiene assolutamente ingiustificata l'imposizione della non coltivazione ed eccessiva la dimensione della fascia incolta, che sottrarrebbe alla gestione produttiva delle aziende notevoli superfici (nel caso della scrivente oltre 3 ettari complessivi), sulle quali rimarranno inalterate: le imposizioni fiscali e/o i canoni Demaniali (si tratta di aree golenali concesse in concessione dalla Regione Lazio) senza che venga previsto alcun indennizzo economico certo. Ma soprattutto la costituzione di questi "autostrade verdi" favorirebbe l'accesso indiscriminato di veicoli e persone lungo le sponde del Tevere (e degli altri corsi d'acqua), finora contenuto dalla presenza di coltivazioni, rendendo tali aree vulnerabili ai fenomeni di degrado ben noti (discariche, insediamenti abusivi, prostituzione, etc.)

### OSSERVAZIONE 4

**Descrizione:** Articolo 12 del Regolamento – comma d) E' fatto obbligo in tutti i corpi d'acqua (canali, fossi, lagune, stagni e laghi) non ricompresi nella lettera a) di mantenere una fascia di rispetto non coltivata di metri 5 di larghezza calcolata dalla sommità della sponda;

**Richiesta:** Stralciare o modificare radicalmente, 1) indicando con chiarezza a quali corpi d'acqua si faccia riferimento 2) mantenere il divieto d'uso di fitofarmaci espressamente nocivi

per le specie idrofile ed eliminare il divieto di coltivazione.

**Motivazione:** la definizione “corpo d’acqua”, così come quella di “canale” o “fosso” sono troppo generiche e lasciano troppo spazio alle interpretazioni, le UDG oggetto dell’articolo, frutto della bonifica agraria sono infatti disseminate di opere idrauliche artificiali, ipotizzare l’abbandono produttivo di fasce di 10 metri (5+5 per ogni fosso artificiale aziendale) significherebbe sottrarre centinaia di ettari alla coltivazione, con le conseguenze economiche e i rischi per la sicurezza già espressi nella Osservazione 3.

#### OSSERVAZIONE 5

**Descrizione:** Articolo 12 del Regolamento – comma e) sul margine a contatto tra detta fascia e il campo coltivato deve essere realizzato un solco di profondità di ca. 40 cm che deve essere mantenuto in efficienza per almeno 45 giorni dall’ultimo trattamento sulle colture,

**Richiesta:** Stralciare o modificare, inserendo la specifica che detto accorgimento resta prescritto solo in presenza di terreni declivi

**Motivazione:** ribadendo quanto esposto nella precedente Osservazione 4, l’accorgimento sarebbe assolutamente inutile nei terreni pianeggianti risultando un inutile aggravio di spese per l’azienda

#### OSSERVAZIONE 6

**Descrizione:** Articolo 12 del Regolamento – comma f) Ai fini della conservazione degli habitat e delle specie tutelati nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette è vietato l’uso di prodotti fitosanitari che presentino in etichetta frasi di precauzione per l’ambiente (SPe, Spe1, Spe2) definite dalla Direttiva 2003/82/CE o che siano classificati pericolosi per l’ambiente (N) o contenenti le frasi di precauzione SPe3 e SPe4, per la tutela delle specie legate ad ambienti acquatici.

**Richiesta:** Stralciare o modificare radicalmente: 1) limitando il divieto ai SOLI siti Natura 2000 con provata presenza di specie legate ad ambienti acquatici e ai SOLI prodotti che contengano le frasi di precauzione SPe3 e SPe4

**Motivazione:** l’attuale stesura di fatto impone il passaggio alla agricoltura biologica a tutte le aziende della Riserva, impedendo indiscriminatamente e arbitrariamente l’uso di prodotti consentiti (si poteva al limite ribadire l’importanza dell’osservazione di quanto previsto dalle frasi SPe), limitandone quindi la competitività economica senza alcun indennizzo certo. Si ritiene un’arbitraria estremizzazione del concetto di tutela ambientale applicare a tutto il comparto agricolo produttivo della Riserva le prescrizioni che lo stesso ISPRA consigliava solo per le Aree Natura 2000.

### OSSERVAZIONE 7

**Descrizione:** Articolo 12 del Regolamento – comma i) E' prescritto inoltre che, nell'arco di tempo sopramenzionato, nelle succitate zone vengano applicate tecniche agricole rispettose dell'ambiente, quali la lotta biologica e la lotta integrata, che consentano di conseguire gli obiettivi previsti dall'art..... omissis

**Richiesta:** Modificare "E' PRESCRITTO" con "E' CONSIGLIATO", chiarire quali siano le "succitate zone"

**Motivazione:** di nuovo l'estensore dell'articolo intende arbitrariamente imporre una scelta gestionale alle imprese agricole senza poter garantire un indennizzo certo. Non è assolutamente esplicito quali si debbano intendere "le succitate zone", si rammenta che l'adesione ai regimi di coltivazione previsti dal reg 2078/92 e succ. prevede che li stessi vengano applicati a TUTTA la superficie aziendale.

### OSSERVAZIONE 8

**Descrizione:** Articolo 13 del Regolamento

**Richiesta:** Si ribadiscono le richieste di modifica già espresse per il precedente Articolo 12

### OSSERVAZIONE 9

**Descrizione:** Articolo 11 del Regolamento – Punto 4. Sono comunque vietate le recinzioni di fondi agricoli salvo quelle destinate a protezione dell'edificato e degli allevamenti di animali.

**Richiesta:** inserire "quelle a protezione dei terreni agricoli perimetrali della Riserva e confinanti e con la viabilità"

**Motivazione:** recintare i fondi a confine con le strade e con il centro urbano è l'unica possibilità di contenere i diffusi fenomeni di degrado che mettono a repentaglio l'ambiente che si intende tutelare, vietare la possibilità di mettere in atto questo sistema di difesa è un controsenso.

### OSSERVAZIONE 10

**Descrizione:** Articolo 17 del Regolamento – Punto 5. Spazi aperti di pertinenza degli edifici (in Aree di tipo 1 e 2)

**Richiesta:** rivedere completamente l'articolo, eliminare le prescrizioni sulla modalità di costruzione di murature e recinzioni

**Motivazione:** le prescrizioni previste rendono assolutamente priva di alcun significato la realizzazione di mura o reti di cinta a protezione dell'edificato e delle proprietà, limitando il diritto alla sicurezza in aree agricole nella maggior parte dei casi isolate. Le aperture previste (30 cm

per tutto il perimetro!!), consentirebbero il passaggio di maleintenzionati, l'entrata e l'uscita di animali pericolosi e/o dannosi (cani randagi, cinghiali, etc.) mettendo a repentaglio l'incolumità della popolazione residente all'interno della Riserva.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Planimetria aziendale

Allegato 4 – Cartografie sull'Osservazione 1 - Zonizzazione

Roma, 18 ottobre 2017

Il dichiarante

Tenuta di Dragone – Società Agricola Semplice  
L'amministratore, Carlo Corsetti



TENUTA DI DRAGONE – OSSERVAZIONI VAS RNSLR



OSS. 1 - ZONIZZAZIONE ATTUALE

TENUTA DI DRAGONE – OSSERVAZIONI VAS RNSLR




OSS. 1 - ZONIZZAZIONE PROPOSTA

Commenti e suggerimenti

250 piedi 50

© 2017 HER



OSS. 1 - ZONIZZAZIONE ATTUALE



